

Novità: Guida alla fatturazione

Circolare

4/2024

Aprile 2024

Sintesi: l'Agenzia ha recentemente pubblicato l'aggiornamento della Guida alla fatturazione elettronica.

In relazione ad una fattura emessa in reverse charge/altro regime particolare, ha chiarito che:

- per rettificare un TipoDocumento TD16 (reverse charge interno), TD17 (acquisto di servizi dall'estero), TD18 (acquisto di beni intracomunitari), TD19 (acquisti di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972), TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento);
TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento IVA),
TD26 (cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni), TD28 (acquisti da San Marino),
• è necessario utilizzare il medesimo TipoDocumento, con segno opposto (e non il cod. TD04/TD05).

Sono, inoltre fornite indicazioni circa la corretta compilazione della sezione "Altri Dati Gestionali" da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all'art. 34, DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la "**Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro**" aggiornata alla versione 1.9 del 5 marzo 2024.

Il documento illustra le modalità:

- **di rettifica** delle **"comunicazioni"** trasmesse via Sdi con i file caratterizzati da un codice "Tipo Documento" TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
- **di compilazione** della Sez. **"Altri Dati Gestionali"** da parte delle imprese agricole in regime speciale Iva ex art. 34. Dpr 633/72 a seguito delle novità introdotte dalla vers. 1.8 delle Specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica.

RETTIFICA DEI DOCUMENTI TRASMESSI VIA SDI

La Guida fornisce chiarimenti circa la rettifica delle fatture emesse con un Tipo Documento particolare:

- a) nel ricordare che per le variazioni (in aumento/in diminuzione) di una fattura trasmessa con Tipo Documento TD01 (fattura), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura differita, art. 21, co. 4, 3° periodo, lett. b), Dpr 633/72 o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa), va utilizzato uno dei seguenti Tipi documenti:
 - ~ **TD04** (nota di credito) o **TD08** (nota di credito semplificata): nel caso di variazione **in diminuzione**
 - ~ **TD05** (nota di debito) o **TD09** (nota di debito semplificata): nel caso di variazione **in aumento** con utilizzo di un **segno sempre positivo** in relazione all'imponibile/Iva (il fatto che vada sottratto dal imponibile è predeterminato per quanto attiene i codici TD04/TD08)

Per maggiori informazioni contattaci !

030 8925259 | info@proficuaconsulting.it

- b) per quanto attiene le variazioni di una fattura trasmessa con i seguenti codici:
- ~ **TD16** (reverse charge interno)
 - ~ **TD17** (acquisto di servizi dall'estero)
 - ~ **TD18** (acquisto di beni intracomunitari)
 - ~ **TD19** (acquisti di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972)
 - ~ **TD20** (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture)
 - ~ **TD21** (autofattura per splafonamento)
 - ~ **TD22** (estrazione beni da Deposito IVA)
 - ~ **TD23** (estrazione beni da deposito IVA con versamento IVA)
 - ~ **TD26** (cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni)
 - ~ **TD28** (acquisti da San Marino con fattura cartacea)
- va, al contrario, **utilizzato il medesimo Tipo Documento con segno opposto**, cioè indicando imponibile/Iva
- con **segno negativo**: se si tratta di una nota di variazione **in diminuzione**;
 - con **segno positivo**: si tratta di una nota di variazione **in aumento**.

N.B.: il concetto opera per la produzione del file XML, **indipendentemente** che assuma rilievo:

- **ai soli fini dell'esterometro** (in quanto ai fini Iva il reverse charge ancora effettuato con un foglio cartaceo allegato alla fattura ricevuta)
- **o anche ai fini del Iva**, per il corretto assolvimento del reverse charge.

RETTIFICA TD04 E RD05

I codici **TD04** e **TD05**, vengono utilizzati dal Cedente/Prestatore in caso di emissione, rispettivamente, di una nota di credito (variazione in diminuzione) e di una nota di debito (variazione in aumento), indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi non si applichi l'imposta.

Rettifica di un documento TD04	<p>Per le note di credito emesse dal Cedente/Prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa con applicazione del reverse charge (il debitore d'imposta è il Cessionario/Committente) il Cessionario/Committente può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzando la <u>medesima tipologia di documento trasmessa</u> allo Si per integrare la prima fattura ricevuta - indicando gli <u>importi con segno negativo</u> (codici da TD16 a TD19).
Rettifica di un documento TD05	<p>Per le note di debito emesse dal Cedente/Prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa con applicazione del reverse charge (il debitore d'imposta è il Cessionario/Committente) il Cessionario/Committente deve <u>integrare la nota di debito ricevuta</u>; al tal fine può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta - indicando gli <u>importi con segno positivo</u> (codici da TD16 a TD19).

RETTIFICA TD16 REVERSE CHARGE INTERNO

Si ha una operazione interna effettuata in regime di inversione contabile TD16, ai sensi degli artt. 17, c. 5 e 6 e 74, c.7 e 8, Dpr 633/72 quando il Cedente/Prestatore ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01, TD02 o TD24) con uno dei codici Natura da N6.1 a N6.9, la quale deve essere integrata dal Cessionario/Committente indicando aliquota e imposta dovuta.

N.B.: per **rettificare** una comunicazione trasmessa via SDI con TD16:

- il Cessionario/Committente trasmette un documento della **medesima tipologia del documento già trasmesso** allo SDI (TD16),
- indicando gli importi **con segno positivo o negativo** a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Motivo della rettifica	Compilazione
nota di variazione inviata dal Cedente/Prestatore	nel campo 2. 1.6 <DatiFatture Collegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e il relativo IdSdi
errore nella comunicazione precedentemente inviata dal Cessionario/Committente	nel campo 2. 1.6 <DatiFatture Collegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdi

RETTIFICA OPERAZIONI CON L'ESTERO TD17 TD18 TD19

Come noto per comunicare l'acquisto di beni e servizi dall'estero è necessario indicare, sul file xml, determinati codici documento. In particolare il Tipo Documento:

- ~ TD17: è relativo all'integrazione o all'autofattura per acquisti di servizi dall'estero
- ~ TD18: è relativo all'integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- ~ TD19: è relativo all'integrazione o all'autofattura per acquisti di beni ex art. 17, co. 2, Dpr 633/72 (beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni).

N.B.: per **rettificare** una comunicazione da esterometro trasmessa via Sdl con TD17, TD18 o TD19 o una comunicazione di integrazione riferita ad acquisto da San Marino trasmessa via Sdl con TD19, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022,

- il committente (il cessionario in caso di TD18 e TD19) trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso allo Sdi (TD17, TD18 o TD19),
- indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Motivo della rettifica	Compilazione
nota di variazione inviata dal prestatore (dal cedente UE in caso di TD18 o dal cedente in caso di TD19)	nel campo 2.1.6 «DatiFattureCollegate» vanno indicati, separatamente, il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdi
errore nella comunicazione precedentemente inviata dal committente (cessionario in caso di TD18 e TD19)	nel campo 2.1.6 «DatiFattureCollegate» vanno indicati, separatamente, il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdi

Nota: La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con Tipo Documento TD17, TD18 o TD19 incide anche sugli obblighi d'integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea.

Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

Per maggiori informazioni contattaci !

030 8925259 | info@proficuaconsulting.it



RETTIFICA DI TD20 TD21 TD22 TD23 TD26

Anche la rettifica di un'autofattura trasmessa con Tipo Documento TD20, TD21, TD22, TD23 e TD26 trasmesso via Sdl, può essere effettuata:

- ~ trasmettendo via Sdl un nuovo TD20, TD21, TD22, TD23 e TD26
- ~ indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere

Il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

DOCUMENTO TD26

In caso di Tipo Documento TD26 il documento rettificativo trasmesso può assumere la valenza di:

- una nota di variazione ai fini IVA, nell'ipotesi di cessionario residente oppure
- la valenza di una rettifica dell'esterometro nell'ipotesi di cessionario non residente

Nota: Anche in quest'ultimo caso la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione della fattura ai fini IVA qualora quest'ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea e, pertanto, in tale ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

RETTIFICA ACQUISTI DA SAN MARINO TD28

Il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con tipo documento TD28 e inviarlo tramite SDI per rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, c. 3-bis, del D.Lgs n. 127/2015.

N.B.: per **rettificare** una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD28 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario tratta

- > un **documento della medesima tipologia** del documento già trasmesso allo SDI (TD28),
- > indicando gli importi **con segno positivo o negativo** a seconda del tipo di errore che si corregge.

Motivo della rettifica	Compilazione
nota di variazione inviata dal cedente	nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta
errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cessionario	nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdl